

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 121/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Pan sas di Bo. Pa. e C. in persona del legale rappresentante Bo. Pa., rappresentata difesa e domiciliata come in atti ha proposto rituale ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese avverso avviso di rettifica e liquidazione n.ro 200891T002963000 notificato in data 24.07.2009.

Lamenta la ricorrente che l'ufficio abbia rettificato il valore dell'avviamento dell'azienda esercente l'attività di bar caffè ceduta con atto 3.03.2008 elevando dai dichiarati 115.000,00= ad Euro 200.600,00= e ciò in base ai dati forniti dal listino prezzi predisposto dalla FIMAA della Provincia di Milano le cui rilevazioni evidenziano che le attività di Bar e Caffè sono scambiate ad un valore compreso tra il 110% e il 120% dell'incasso annuo se ubicate non in comune ma in provincia di Milano.

La ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dell'avviso per non aver né allegato né riprodotto il contenuto essenziale dello studio della FIMAA.

Nel merito eccepisce che i metodi elaborati dalla tecnica aziendalistica per la determinazione del valore di avviamento non utilizzano mai la variabile dell'incasso annuo come invece fatto dall'ufficio. Contesta quindi l'infondatezza del metodo utilizzato dall'Ufficio.

Rileva che con l'applicazione dei parametri fiscali contenuti nell'art. 2 comma 4 DPR 31 luglio 1996 n. 460, al cui utilizzo non è di ostacolo la circostanza che nel terzo anno anteriore al trasferimento la società abbia conseguito una perdita di esercizio, il valore d'avviamento così determinato è notevolmente inferiore a quello dichiarato.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di rettifica impugnato. L'Ufficio, costituendosi in giudizio, contesta l'eccezione preliminare osservando che nelle proprie difese, la ricorrente dimostra di aver perfetta conoscenza del metodo FIMAA applicato.

Nel merito evidenzia che la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ha firmato una tabella che ponendo a confronto il fatturato medio di ciascuna categoria con i prezzi di cessione minimi e massimi praticati, ottiene delle percentuali minime e massime di rapporto tra prezzo e fatturato.

L'avviamento così determinato non rappresenta, a parere dell'Ufficio, un valore empirico avulso dalla realtà aziendale perché basato sulla compravendita di esercizi svolgenti la medesima attività di quello ceduto.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso confermando la legittimità dell'avviso di rettifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, osservato che secondo la teoria aziendalistica l'avviamento di una azienda è costituito dalla capacità dell'azienda stessa di produrre reddito e la sua valorizzazione in sede di cessione viene attualizzata in base al c.d. tasso di capitalizzazione;

che l'art. 2 comma 4 del DPR 460/90 ha sostanzialmente recepito questa metodologia semplificandola in quanto assume quale tasso di capitalizzazione il coefficiente 3 ovvero, quando l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto il trasferimento, (come nel caso che ci occupa) il coefficiente 2;

rilevato che anche secondo questa metodica semplificata si tiene conto ai fini della valutazione dell'avviamento della circostanza che un esercizio commerciale sia stato

acquistato e poi rivenduto in un breve arco temporale (entro il 4° anno successivo all'anno di acquisto);

ritenuto che il metodo applicato dall'ufficio consistente in una rilevazione statistica del rapporto tra il prezzo di cessione degli esercizi commerciali secondo le categorie e i ricavi conseguiti, non possa per sua natura (statistica) tener conto della peculiarità sopra evidenziata, dal legislatore invece ritenuta meritevole di attenzione, giudica inapplicabile al caso di specie il metodo applicato dall'Ufficio, il quale comunque non ha fornito alcun elemento che potesse supportare la validità nel caso specifico del metodo applicato.

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva che precede, accoglie il ricorso e annulla l'avviso impugnato. Spese compensate.